

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2022 il giorno 24
del mese di novembre
alle ore 18.00

In Milano, nei locali in via Borgogna 3
si riunisce l'assemblea dell'associazione "CASA DELLA
CULTURA" su proposta della presidente Carmen Leccardi na-
ta a Verbania il 29 agosto 1950, domiciliata in Milano
via Borgogna n. 3

Sono presenti oltre alla vice presidente Silvia Vegetti
Finzi, che presiede l'assemblea, la consigliera Giovanna
Rosa
e gli attuali associati che risultano nell'elenco allega-
to al presente verbale.

L'assemblea è dichiarata validamente costituita dal sud-
detto presidente in quanto:

- l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 12
dello Statuto Sociale vigente;
- del Consiglio Direttivo sono presenti i signori: Silvia
Vegetti Finzi, vice presidente e Giovanna Rosa
- del Collegio dei Revisori è presente: Mario Miraglia
- è presente il Direttore Ferruccio Capelli;
- sono presenti i soci aventi diritto al voto quali ri-
sultanti dal documento che si allega al presente atto
sotto la lettera "A".

Pertanto l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza dei soci aventi diritto al voto per deliberare
quanto all'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi
del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente chiama Livia Rossi a fungere da segretario
della riunione.

L'ordine del giorno della odierna assemblea è il seguen-
te:

II Presidente ricorda ai presenti che la Associazione ha
ricevuto una comunicazione da parte della Città Metropo-
litana di Milano, nella quale venivano mossi rilievi
istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale
Del Terzo Settore.

In particolare nella detta comunicazione si faceva presente che ai fini dell'ottenimento della iscrizione, per la quale questa assemblea era stata chiamata nel 2019 ad adottare un nuovo testo di statuto conforme alla disciplina degli Enti del Terzo Settore, si sarebbe reso necessario modificare alcuni articoli dello statuto al fine di renderli conformi alle nuove disposizioni date dal Ministro Del Lavoro e Delle Politiche Sociali in esito ad alcune più approfondite interpretazioni della normativa.

Si tratterebbe quindi di modifiche rese necessarie onde non perdere la qualità di ente del terzo settore che la nostra Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale, ha.

Le modifiche richieste con la comunicazione, di cui si è detto, riguardano da un lato il fatto che si debba riconoscere il diritto di voto qualora vi siano tra gli associati soggetti minori di età; la seconda modifica riguarda invece il fatto che in caso di cessazione, dagli organi rappresentativi, di un loro componente, non si può ricorrere all'istituto della cooptazione, che è tipico delle società di capitali.

A fronte di quanto sopra dobbiamo quindi procedere alla parziale modifica degli articoli 4 e 17, nel nuovo testo che vi leggo:

ART. 4 nuovo secondo comma

L'Associazione prevede per gli associati (siano essi maggiori o minori di età) uguale diritto di voto e di partecipazione per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

ART 17, nuovo secondo comma:
Se viene a mancare anche per rinuncia un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla immediata convocazione della Assemblea per l'integrazione del Consiglio stesso.

Si apre la discussione.

A questo punto l'assemblea, udito quanto esposto dal suo Presidente, preso atto della natura di Associazione di Promozione Sociale rivestita dalla Casa della Cultura, e preso atto del tenore della ricevuta Comunicazione

all'unanimità delibera per alzata di mano

di approvare il testo degli articoli 4 e 17 come sopra
letti, dando atto che lo statuto sociale rimane invariato
nel resto.

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, 28 novembre 2022

La Vice presidente

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvia Tegoni".

La segretaria

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Rosa".

ALLEGATO "A" al VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DI ASSO-
CIAZIONE GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2022

PRESENTI ALL'ASSEMBLEA:

Silvia Vegetti Finzi

Giovanna Rosa

Carlo Monti

Mario Sanchini

Fiorella Ercoli

Livia Rossi

Angelo Celia

Mario Miraglia

Ferruccio Capelli

Riccardo Vivo.

HANNO FATTO PERVENIRE LA DELEGA:

Carmen Leccardi, delega a Silvia Vegetti Finzi

Daniela Benelli, delega a Giovanna Rosa

Giuseppina Cioffi, delega a Fiorella Ercoli

Gianfranco Dioguardi, delega a Ferruccio Capelli

Paola Franco, delega a Ferruccio Capelli

Giovanni Scirocco, delega a Ferruccio Capelli.

ALLEGATO "B" al VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DI ASSO-
CIAZIONE GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2022

CASA DELLA CULTURA - STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale (o APS) denominata "Casa della Cultura", di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore. L'associazione è stata costituita con atto del Notaio Attilio Raimondi, il giorno 11/04/1946, n. 40570/7509. L'Associazione "Casa della Cultura" è stata riconosciuta di interesse regionale, ai sensi della L.R. 27 agosto 1983, n. 66, con deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 1984, n. 3/46643.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano, in via Borgogna n. 3.

ART. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, della *Legge della Regione Lombardia n. 1/2008 e successive modifiche e integrazioni*. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'Associazione prevede per gli associati (siano essi maggiori o minori di età) uguale diritto di voto e di partecipazione per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'assemblea, con le maggioranze previste all'art. 15.

ART. 6 FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "Casa della Cultura" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione "Casa della cultura" ha quale *finalità* la promozione di attività culturali e di attività artistiche in Italia e all'estero, opera per l'esclusivo perseguimento delle sotto indicate finalità di solidarietà sociale, su tutto il territorio nazionale ed all'estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini di ogni paese, di iniziative, destinate alla loro formazione

culturale, professionale, artistica e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione e di comunicazione.

Al centro dell'attività dell'associazione "Casa della Cultura" si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, l'istruzione extra scolastica della persona, la formazione e l'aggiornamento negli ambiti della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnologia, delle tematiche sociali, civili e delle diverse professioni.

I soci potranno usufruire di attività, di servizi di corsi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale, delle attività culturali, artistiche, professionali. L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi, per associazioni, categorie, centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi della "Casa della Cultura".

Nel perseguire le finalità di cui sopra la Casa della Cultura svolge le seguenti attività di interesse generale corrispondenti alle lettere d, g, i, v, w dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017, modificato da Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 articolo 3:

- Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)
- Formazione universitaria e post universitaria (lettera g)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i)
- Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (lettera v)
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w)

L'Associazione non ha fini di lucro. Le attività di interesse generale sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione "Casa della Cultura" persegue le sue finalità anche nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e di beni di cui al D.P.R. 3009/1963, n. 1409, nonché nell'ambito della promozione della cultura, della ricerca e dell'attività artistica di particolare interesse sociale:

a) promuovere l'appropriata organizzazione e informatizzazione del proprio archivio, che conserva i cespiti documentali, i libri, i supporti magnetici e i cd-rom e quant'altro donato alla Casa della Cultura, al fine della

loro custodia, della loro tutela, della loro archiviazione scientifica, del loro studio (anche ai sensi della legge del 10 giugno 1939, n. 1089 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1963, n. 1409) e della loro pubblica consultazione, nonché l'analogo utilizzo di qualsiasi altro materiale culturale di natura simile che pervenisse alla associazione da qualsiasi altra provenienza in conformità alle scelte del Consiglio Direttivo;

b) organizzare molteplici attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza nel campo della cultura e dell'arte in genere; a tal fine l'associazione potrà eventualmente erogare borse di studio e organizzare convegni, seminari, corsi e mostre unitamente a tutte quelle iniziative che saranno ritenute le più valide ed opportune per il conseguimento degli scopi testé illustrati, nonché per sensibilizzare il pubblico sulle nuove esigenze della ricerca avanzata nell'attività culturale ed artistica e nei vari campi disciplinari e professionali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente attività di ricerca;

c) promuovere varie attività editoriali, scientifiche, culturali, artistiche, professionali (libri, monografie, riviste, bollettini, cd-rom, audiovisivi, ecc), anche per pubblicare gli atti di eventuali convegni, seminari, corsi ed incontri di discussione e di aggiornamento nell'attività scientifica, culturale, artistica, professionale;

d) offrire un accogliente centro di ritrovo, culturale, artistico e professionale di consultazione e di studio che agevoli gli scambi intellettuali fra Milano e gli altri centri italiani e fra l'Italia e l'estero, a tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali), italiane o straniere che condividono le finalità dell'associazione, si impegnano per realizzarle e si occupano di problemi culturali o artistici come specificato dal presente comma;

e) organizzare attività di formazione extrascolastica della persona, corsi di aggiornamento e di specializzazione negli ambiti sopra indicati, anche attraverso la costituzione di comitati o gruppi di studio o ricerca;

f) promuovere concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche nell'ambito delle sopra-descritte finalità di solidarietà sociale;

g) offrire in lettura al pubblico le principali riviste ed i giornali italiani e stranieri, istituire una libreria delle novità ed un centro di informazioni bibliografiche per l'acquisto di libri, di riviste e di cd-rom, di ogni paese, istituire un sito internet: "Casa della Cul-

tura";

h) ricevere personalità straniere della cultura, dell'arte, delle professioni, onde farle incontrare con tutti gli aderenti dell'associazione, anche in pubblici dibattiti, per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale, su tutto il territorio nazionale ed estero.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 7 AMMISSIONE

Sono associati della "Casa della Cultura" tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali), italiane o straniere, che condividono lo Statuto dell'associazione, nonché le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

L'associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

L'impegno associativo è annuale per tutti gli associati. La qualità di associato non è trasferibile per atto inter vivos né mortis causa.

Gli associati, organizzati su base democratica, si distinguono in:

a) associati aderenti: sono quelli che accettando lo Statuto dell'Associazione e gli scopi, fanno domanda di associazione e vengono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo.

b) associati aderenti sostenitori: sono gli associati aderenti che corrispondono una quota superiore rispetto a quella annuale, determinata dal Consiglio Direttivo.

Le diverse categorie di associati godono dei medesimi diritti, senza regime preferenziale per categorie. Tutti gli associati possono partecipare alla modifica dello Statuto e ad eleggere rappresentanti ed organi direttivi.

ART. 8 DIRITTI

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare annualmente il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

In caso di controversia su questioni relative a provvedimenti sanzionatori o a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei garanti e di presentare controdeduzioni scritte o verbali,

in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei garanti, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione.

ART. 9 DOVERI

Gli associati devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 RECESSO ED ESCLUSIONE

Ogni associato può recedere dall'associazione "Casa della Cultura" comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo il proprio recesso.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione almeno quindici giorni prima della delibera di esclusione.

Gli associati receduti o esclusi o dimissionari che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione ed i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune.

TITOLO III ORGANI

ART. 11 INDICAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente; uno o più Vicepresidenti;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 4bis L'Organo di Revisione Legale dei Conti
- 5) il Collegio dei Garanti
- 6) il Consiglio Culturale.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 12 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati della "Casa della Cultura".

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano.

L'Assemblea nomina anche un Segretario che sottoscrive, assieme al Presidente il verbale dell'adunanza.

ART. 13 CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce presso la sede Legale su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente la data e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, da inviare a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata o altro mezzo ritenuto idoneo dal Presidente.

Lo stesso avviso dovrà prevedere anche il luogo e la data della seconda convocazione nell'ipotesi che l'assemblea andasse deserta in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli Associati di cui sia stata deliberata l'ammissione e che siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato conferendogli una delega scritta.

E' consentito al massimo il cumulo di tre deleghe in capo a ciascun associato.

Ogni associato ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria a norma di legge.

ART. 14 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria delibererà a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o a mezzo delega, a voto palese.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle linee programmatiche, approva il bilancio e procede alla nomina del Consiglio Direttivo, alla nomina del Consiglio Culturale, alla nomina del Consiglio dei garanti, alla nomina dei Revisori dei Conti, alla nomina del Presidente e, se lo ritiene

opportuno, di uno o più Vice Presidenti.

ART. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti in proprio o per delega almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o a mezzo delega, a voto palese.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono, nell'assemblea straordinaria, il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea in proprio o a mezzo delega.

Per le deliberazioni inerenti lo scioglimento e/o la devoluzione del patrimonio è necessario il voto di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 16 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario appositamente nominato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

Se viene a mancare anche per rinuncia un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla immediata convocazione della Assemblea per l'integrazione del Consiglio stesso.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade ed il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare l'assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

Il Consiglio si riunisce validamente e delibera con la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) assumere tutte le più opportune deliberazioni per il funzionamento e per la gestione, l'utilizzazione e la conservazione del fondo comune, determinandone periodicamente la consistenza;
- b) sottoporre annualmente all'assemblea il bilancio dell'associazione con la relativa relazione illustrativa;

- c) deliberare sull'ammissione degli associati, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- d) accettare contributi e liberalità da terzi;
- e) predisporre i regolamenti;

I membri del Consiglio Direttivo, che non presenzino a tre successive riunioni - se non per giustificato motivo - sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo nomina una Direzione di uno o più membri e un Tesoriere - Cassiere, anche tra persone non associate che tuttavia possono essere invitate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Direzione si avvale della Collaborazione del Consiglio Culturale per l'elaborazione del programma di attività. Il Consiglio Culturale, composto da un numero da dieci a venti membri, viene eletto dalla assemblea e ha la stessa durata del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Culturale è il presidente della Casa della Cultura o persona da lui indicata tra i componenti del Consiglio Culturale.

ART. 18 PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo possono essere nominati dall'assemblea tra i componenti del Direttivo stesso; in mancanza provvede lo stesso Consiglio Direttivo.

Per gli impegni di spesa superiori a Euro 5.000,00, il Presidente deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente ove questi fosse impossibilitato.

Il Presidente può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO - REVISORI DEI CONTI

Ferma restando la facoltà della Associazione di deliberare in ordine alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del dlgs. 11/2017 la nomina del detto organo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:

5 unita'.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in osservanza a quanto previsto dal più volte citato articolo 30 dlgs 117 (e successive modifiche e/o integrazioni).

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

In caso di organo collegiale, il medesimo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra soggetti esterni all'Associazione.

Esso dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Qualora ricorressero i presupposti di cui all'art. 31 del più volte citato dlgs 117/2017, la nomina Dell'organo DI Revisione legale dei Conti, anche in forma monocratica, sarà obbligatoria ed in tale caso la revisione sarà esercitata dall'Organo a ciò preposto.

ART. 19 bis COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti è formato da quattro membri di cui tre effettivi e un supplente ed è eletto contemporaneamente e con le stesse modalità del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto i componenti elettivi del Consiglio Direttivo. Esso ha il compito di esaminare i provvedimenti, di cui al precedente art. 8, a carico degli Associati.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

ART. 20 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- dalle carte, diari, lettere, dattiloscritti, libri, CD-ROM, audiovisivi ed in genere dai documenti dell'associazione;

- dalle quote di associazione;

- dai contributi volontari degli associati, accettati dal Consiglio Direttivo;

- da lasciti donazioni liberalità e contributi disposti da terzi ed accettati dall'Associazione;

- dai corrispettivi e contributi per i servizi offerti dalla "Casa della Cultura";

- dai beni acquistati con i contributi ricevuti dagli

associati e dai terzi.

ART. 21 EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO V IL BILANCIO

ART. 22 ESERCIZI E BILANCIO

Gli esercizi della "Casa della Cultura" *iniziano il 1° settembre e chiudono il 31 agosto di ogni anno.*

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente il bilancio alla data di chiusura dell'esercizio.

Dovranno essere distintamente considerati, oltre ai beni di completa competenza del fondo comune perché di proprietà dell'associazione, anche i beni concessi in uso e godimento all'associazione da associati o da terzi.

Il bilancio, accompagnato dalla relazione annuale del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'esame e per l'approvazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 23 DIVIETI DI DISTRIBUZIONE DI UTILI E LORO IMPIEGO

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione "Casa della Cultura", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, in quanto gli utili o gli avanzi di gestione, devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Intervenendo lo scioglimento dell'associazione "Casa della Cultura" l'eventuale liquidazione sarà rimessa a uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea degli associati che ne determinerà i poteri.

Il netto risultato della liquidazione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. 117 / 2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni aventi scopo analogo od affine al proprio e non potrà essere in nessun caso devoluto ai soci.

ART. 25 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento

interno approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.